

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Le seguenti parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, saranno applicate in via provvisoria in virtù dell'articolo 4 delle decisioni del Consiglio sulla firma e sull'applicazione provvisoria dell'accordo ⁽¹⁾, la seconda come modificata ⁽²⁾, dal 1° novembre 2014, nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione:

titolo I;

titolo II: articoli 4, 5 e 6;

titolo III: articoli 14 e 19;

titolo V: capo 1 (fatta eccezione per l'articolo 338, lettera k), e gli articoli 339 e 342), capo 6 (fatta eccezione per l'articolo 361, l'articolo 362, lettera c), l'articolo 364 e l'articolo 365, lettere a) e c)), capo 7 (fatta eccezione per l'articolo 368, paragrafo 3, e l'articolo 369, lettere a) e d) ⁽³⁾), capi 12 e 17 (fatta eccezione per l'articolo 404, lettera h)), capo 18 (fatta eccezione per l'articolo 410, lettera b), e l'articolo 411), capi 20, 26 e 28 e articoli 353 e 428;

titolo VI;

titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1), nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo;

allegato XXVI, allegato XXVII (fatta eccezione per le questioni nucleari), allegati da XXVIII a XXXVI (fatta eccezione per l'allegato XXXII, punto 3),

allegati da XXXVIII a XLI, allegati XLIII e XLIV e protocollo III.

⁽¹⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1.

GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 289 del 3.10.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Il riferimento all'articolo 369, lettera c), all'«elaborazione di strategie di finanziamento che si concentrino in particolare sulla manutenzione, sui limiti di capacità e sulle infrastrutture di collegamento mancanti» non crea obblighi di finanziamento per gli Stati membri.